

iusTrend

IL VERSO DEL DIRITTO

La “Riforma Cartabia” oltre ad un anno dalla sua
entrata in vigore: punti di forza, questioni
controverse e l'intervento del decreto c.d.
Correttivo Cartabia

LUGLIO 2024



LaScala



SOCIETÀ TRA AVVOCATI

www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Ancona

Processo, esecuzioni e mediazione | **Diritto processuale civile** | 8 luglio 2024

La “Riforma Cartabia” oltre ad un anno dalla sua entrata in vigore: punti di forza, questioni controverse e l'intervento del decreto c.d. Correttivo Cartabia

SOMMARIO: 1. Introduzione - 2. Interventi normativi: A) *Processo civile*: I) *Processo di cognizione di primo grado: Articoli 171 bis c.p.c. e 171 ter c.p.c.*; II) *Udienza di prima comparizione parti e le nuove forme di udienza*; III) *Nuovo rito c.d. semplificato di cognizione*; IV) *Giudice di Pace*; V) *Mediazioni*; B) *Processo esecutivo*: VI) *Abolizione della formula esecutiva: modifica dell'art. 475 c.p.c. e abrogazione dell'art. 476 c.p.c.* VII) *Modifica dell'art 567 c.p.c.*; VIII) *Applicazione della norma di cui all'art 559 c.p.c.*; IX) *Antiriciclaggio*; X) *Notifiche*; XI) *Vendita diretta*; XII) *L'art. 492 bis cpc e la ricerca telematica dei beni da pignorare.* - 3. Conclusioni

1) Introduzione

Pochi mesi fa la nota Riforma Cartabia ha spento la prima candelina. Quale occasione migliore per fare il punto sull'efficienza della riforma del processo civile, anche alla luce dell'imminente pubblicazione del decreto correttivo.

Tale riforma ha introdotto alcune importanti novità nel processo civile, con l'intento di migliorare l'efficienza e la tempestività della giustizia.

Con il presente contributo ci soffermeremo sui risvolti concreti delle principali modifiche, partendo da quelle che hanno avuto un maggiore impatto nel processo civile.

Con l'intento di agevolare il lettore, la disamina si concentrerà dapprima sui punti fermi e sulle questioni controverse relative ai procedimenti civili e, successivamente, su quelle attinenti al processo esecutivo.

2) Interventi normativi:

A) Processo Civile

I) *Processo di cognizione di primo grado: articoli 171 bis e 171 ter c.p.c.*

La disciplina del processo di cognizione di primo grado è stata significativamente innovata dalla Riforma Cartabia proprio con l'obiettivo di velocizzare, semplificare e razionalizzare l'attività processuale.

Una delle modifiche più rilevanti riguarda sicuramente la fase introduttiva, che è stata strutturata con l'intento di definire il *thema decidendum* ed il *thema probandum* già in una fase antecedente alla celebrazione della prima udienza e di consentire altresì al Giudice di giungere in quella sede con gli elementi per provvedere sulle istanze istruttorie o, nei casi in cui è possibile, di rimettere immediatamente la causa in decisione.

A tal fine, la Riforma ha previsto, da un lato, la modifica di alcune norme già in essere e, dall'altro, l'introduzione di nuove. Tra quest'ultime rientra per l'appunto l'art. 171 bis c.p.c. che prevede che il giudice, entro quindici giorni dalla scadenza del termine previsto per la costituzione del convenuto,

compia tutta una serie di verifiche preliminari (che un tempo erano riservate alla prima udienza) e, soprattutto, indichi alle parti le questioni rilevabili d'ufficio¹ delle quali ritenga opportuna la trattazione.

All'esito di tali verifiche, qualora si renda necessaria l'adozione di provvedimenti che richiedono la fissazione di una nuova udienza, il giudice fisserà udienza di comparizione delle parti, da cui decorreranno a ritroso i termini per il deposito delle memorie come previsto dal nuovo art. 171-ter c.p.c. (art. 171-bis, II comma, c.p.c.).

Nel caso in cui, invece, all'esito delle verifiche preliminari non si renda necessaria la fissazione di una nuova udienza rispetto a quella indicata in citazione, ai sensi del comma III dell'art. 171-bis c.p.c., il giudice "conferma o differisce, fino ad un massimo di quarantacinque giorni, la data della prima udienza rispetto alla quale decorrono i termini indicati all'articolo 171-ter c.p.c."

La norma di nuovo conio si è rivelata all'atto pratico non esente da criticità, ciò anche alla luce delle diverse interpretazioni che ne sono state fornite.

Uno dei primi dubbi interpretativi sorti tra gli operatori del settore attiene, ad esempio, al *dies a quo* da cui far decorrere i termini per il deposito delle memorie integrative di cui all'art 171 ter c.p.c.

Tale dubbio nasce dal fatto che, come ormai noto, la riforma Cartabia ha previsto che le memorie integrative debbano essere depositate, a pena di decadenza, entro determinati termini da calcolarsi a ritroso rispetto alla data della prima udienza di comparizione parti (ex art 171 ter c.p.c.). Ma la data di tale udienza non è sempre quella indicata in citazione, in quanto potrebbe essere confermata o differita dal giudice con decreto di cui all'art. 171-bis, commi II e III, c.p.c.

Partendo dall'analisi del dettato letterale della normativa in commento, sia la giurisprudenza che la dottrina sono giunti a conclusioni contrastanti.

Difatti, sul punto, parte della giurisprudenza e della dottrina hanno ritenuto che il giudice sia sempre tenuto ad emettere il decreto ex art 171 bis c.p.c., dando atto dell'esito delle verifiche preliminari e fissando la data della prima udienza di comparizione, con la conseguenza che il *dies a quo* per il calcolo a ritroso dei termini per il deposito delle memorie interlocutorie decorra, a pena di decadenza, dalla data dell'udienza indicata nel decreto.

In altri termini, secondo tale orientamento, finché non sia stato emesso il decreto da parte del giudice, l'udienza indicata dall'attore in citazione non è "confermata" e non decorrono per le parti i termini ex art. 171-ter c.p.c.: sarà poi onere del giudice fissare una nuova udienza precisando che tale data costituisce il nuovo *dies a quo* per il computo a ritroso dei termini di cui all'art 171 ter c.p.c.

Un diverso orientamento, invece, giunge alla conclusione opposta: poiché il termine di 15 giorni previsto per le verifiche preliminari da parte del giudice è di natura ordinatoria, una volta decorso detto termine, l'udienza indicata dall'attore in citazione deve intendersi implicitamente confermata e, pertanto, da essa decorreranno i termini ex art. 171-ter c.p.c.

Nello scenario attuale, ricco di dubbi e divergenze interpretative, la maggior parte degli avvocati ha deciso, nella prassi, di adottare un approccio prudenziale (consapevole della decadenza del termine per il deposito delle memorie integrative) procedendo ugualmente, pur in assenza del decreto di fissazione udienza, con la predisposizione e il deposito delle memorie integrative e, dunque, mantenendo come data di riferimento quella indicata dall'attore nell'atto di citazione.

¹ Le questioni rilevabili d'ufficio possono essere le più disparate: alcune condizionano la stessa nascita del processo (ossia il difetto di legittimazione oppure l'insussistenza dell'interesse ad agire), altre ne condizionano la prosecuzione (a cominciare dalla condizione di procedibilità, ma non solo), altre ancora la decisione (pensiamo ad esempio alla nullità del contratto).

Ed è proprio al fine di eliminare o quanto meno arginare alcuni inconvenienti derivanti dall'applicazione pratica delle nuove norme, come ad esempio quello appena illustrato, che il Consiglio dei ministri il 15 febbraio 2024 ha approvato lo schema di decreto legislativo correttivo della c.d. riforma Cartabia, oggetto di successivo parere favorevole con osservazioni da parte del Senato, ad oggi ancora al vaglio del Governo.

Tra le modifiche previste dallo schema "correttivo" rientra anche **la revisione della norma di cui all'art. 171 bis c.p.c. in commento.**

Come sopra indicato, l'attuale formulazione della norma di cui all'art. 171 bis c.p.c. prevede che le verifiche preliminari possano essere compiute dal giudice entro i quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto. A tale termine, però, non è stata sinora attribuita natura perentoria, comportando così una inevitabile disomogeneità nella sua applicazione e, dunque, una disparità di trattamento tra i diversi fori, come sopra delineato.

Il decreto "correttivo" ha dunque l'intento di rendere doveroso il compimento da parte del giudice delle verifiche preliminari, che deve avvenire d'ufficio, entro i **quindici giorni successivi alla scadenza del termine per la costituzione del convenuto**, affinché la causa approdi alla prima udienza solo quando è stata correttamente instradata.

Ma l'applicazione normativa dell'art. 171 bis c.p.c. ha destato ulteriori dubbi tra gli operatori del settore e, nello specifico, tra i giudici che sono tenuti ad adottarlo.

Da ultimo, il Tribunale di Verona nell'applicazione pratica di tale norma ha rilevato la presenza di plurimi profili di incostituzionalità sollevando con ordinanza del 23 settembre 2023 la questione di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3, 24, 76 e 77 Cost.

La Corte costituzionale si è, però, da poco pronunciata con la sentenza n. 96 del 03.06.2024, ritenendo innanzitutto, non fondata la denunciata violazione della legge di delega (art. 76 Cost.), atteso che le "verifiche preliminari" compiute dal giudice nella fase iniziale della controversia sono riconducibili alla finalità di realizzare la concentrazione processuale nell'ottica della ragionevole durata del processo.

La Corte ha, altresì, escluso che, nell'ambito delle questioni rilevabili d'ufficio con il decreto di fissazione dell'udienza, vi sia una violazione dell'art. 3 Cost. e, dunque, un'ingiustificata disciplina differenziata, tra quelle che il giudice può decidere, già in tale decreto, e quelle che lo stesso giudice si limita a segnalare alle parti stesse affinché possano trattarle nelle memorie di cui all'art. 171-ter cod. proc. civ.

Quanto alla denunciata violazione dell'art. 24 Cost. – prospettata sotto il profilo dell'attribuzione al giudice del potere di emanare provvedimenti fuori udienza e senza alcun contraddittorio preventivo con le parti – la Corte ha ritenuto non fondata la prospettata questione a condizione che si dia un'interpretazione adeguatrice della disposizione censurata.

In conclusione, nonostante la Corte non abbia ritenuto alcuna violazione costituzionale, interessante è evidenziare che, come anche riportato dalla stessa Consulta, il legislatore delegato ha comunque mostrato di voler intervenire sulla norma in parola esercitando ulteriormente la delega, mediante il decreto correttivo già sopra citato.

Non ci resta, dunque, che attendere la definitiva approvazione di tale decreto auspicando che i vari dubbi interpretativi vengano fugati in via definitiva.

II) *Udienza di prima comparizione parti e le nuove forme di udienza.*

La riforma Cartabia ha modificato la disciplina relativa alla prima udienza di comparizione parti e trattazione della causa, con l'introduzione al primo comma dell'art. 183 c.p.c., dell'obbligo della

comparizione personale delle parti, la cui eventuale assenza senza giustificato motivo può essere valutata come argomento di prova ai sensi dell'art 116 c.p.c.

Tale previsione è legata, in particolare, al fatto che l'udienza di prima comparizione rappresenterebbe la sede naturale in cui il giudice, interrogando liberamente le parti, può tentare di far conciliare le parti ex art. 185 c.p.c.

Nella prassi l'applicazione pratica di tale norma ha determinato non poche perplessità.

Basti pensare ad esempio alle società di ampie dimensioni, il cui procuratore firmatario dovrebbe presenziare in tutti i giudizi promossi sul territorio nazionale con eventuali sovrapposizioni di udienze presso diversi fori.

Tali criticità hanno comportato, dunque, l'esigenza di conferire un potere speciale di rappresentanza a un soggetto diverso ovvero il proliferare del deposito di istanze per il differimento della data dell'udienza (con conseguente dilazione dei tempi processuali) oppure per la trattazione della stessa da remoto.

Quest'ultima modalità di udienza ha trovato ampia applicazione tra le aule dei Tribunali anche successivamente alla sua codificazione ad opera della riforma Cartabia.

Come noto, durante il periodo pandemico è sorta la necessità di trovare modalità alternative di partecipazione all'udienza che non richiedano necessariamente la presenza fisica delle parti.

Le forme di udienza introdotte in quel determinato periodo sono state quelle cartolari e mediante collegamenti audiovisivi a distanza.

Considerati i risvolti positivi e il gradimento generale da parte degli operatori, il legislatore riformatore ha deciso di far rientrare tali modalità tra quelle ordinarie codificandone la disciplina.

La riforma Cartabia ha, infatti, aggiunto un terzo comma all'art. 127 c.p.c. prevedendo la possibilità per il giudice, nell'esercizio del potere di direzione dell'udienza, di disporre che quest'ultima si svolga mediante collegamenti audiovisivi a distanza o sia sostituita dal deposito di note scritte.

Le modalità di svolgimento dell'udienza da remoto, a propria volta, sono disciplinate dagli artt. 127 bis c.p.c. e 196 duodecies, disp. att. c.p.c., mentre quelle di svolgimento dell'udienza cartolare sono trattate dall'art. 127 ter c.p.c.

Le udienze possono però essere celebrate con tali modalità soltanto nel caso in cui non sia necessaria la presenza di soggetti ulteriori rispetto ai difensori, alle parti, al pubblico ministero e agli ausiliari del giudice.

Nella prassi, tuttavia, si rileva che l'applicazione di tali norme è rimessa alla piena discrezionalità del giudice; infatti, è sempre più frequente che quest'ultimo opti per la modalità a trattazione scritta anche laddove la presenza della parte sia effettivamente richiesta come all'udienza di prima comparizione parti.

III) Nuovo rito c.d. semplificato di cognizione

Tra i vari interventi riformatori al Codice di procedura civile, rientra anche l'introduzione del c.d. procedimento semplificato di cognizione.

Tale rito, diversamente dal vecchio procedimento sommario di cognizione che è andato a sostituire, si pone alternativo e non speciale rispetto a quello ordinario ed è caratterizzato da un *iter* procedimentale ispirato alla concentrazione, alla snellezza e, dunque, destinato alle cause che richiedono un'istruttoria non complessa.

I presupposti applicativi del rito semplificato di cognizione sono indicati all'art. 281-decies c.p.c. e, precisamente:

- il I comma fa riferimento alle ipotesi in cui i fatti di causa non siano controversi, oppure la domanda sia fondata su prova documentale, o sia di pronta soluzione o richieda un'istruzione non complessa;
- il II comma, invece, attiene ai casi in cui il tribunale giudica in composizione monocratica, prevedendo che l'attore possa sempre introdurre il processo nelle forme del rito semplificato e, dunque, con ricorso.

Ne consegue che, il nuovo rito semplificato, in presenza dei presupposti specificamente indicati (fatti non siano controversi, domanda fondata su prova documentale o di pronta soluzione, attività istruttoria non complessa) è da intendersi obbligatorio per le cause di competenza collegiale mentre facoltativo per le cause di competenza monocratica.

Dal tenore letterale della norma di nuovo conio risulta evidente che l'intento del legislatore era quello di valorizzare al massimo il procedimento semplificato di cognizione, anche alla luce del fatto che il rito ordinario, così come riformato appare paradossalmente più articolato e complesso.

La modifica legislativa, però, nella sua concreta applicazione si è rivelata non esente da critiche e, per alcuni operatori del settore, rischia di diventare lettera morta o, comunque, di scarsa applicazione disattendendo, così, le aspettative dello stesso legislatore.

Soffermandoci, in particolare, **sull'ambito di applicazione della norma di cui all'art. 281 decies c.p.c.** è indubbio che il rito semplificato sia stato pensato per cause "semplici" che non richiedono una complessa indagine.

Tuttavia, nell'applicazione pratica della nuova normativa vi è il dubbio se l'attore sia in condizione di valutare la ricorrenza o meno delle circostanze che renderebbero applicabile il rito semplificato. In particolare, i presupposti descritti nel primo comma dell'art. 281 decies c.p.c. attengono a fattispecie apprezzabili soltanto all'esito della costituzione del convenuto. Infatti, è alla luce delle difese di quest'ultimo che è possibile verificare se siamo dinanzi a un'ipotesi di causa "semplice" o "complessa".

Basti pensare, ad esempio, all'ipotesi in cui la domanda dell'attore sia fondata su prova documentale e, pur tuttavia, il convenuto costituendosi articoli una complessa difesa con plurime richieste istruttorie tale da giustificare la scelta da parte del giudice di convertire il rito da semplificato a ordinario.

È evidente che, nella prassi, la decisione sull'applicabilità del processo nelle forme del rito semplificato non può in fin dei conti che essere rimessa alla discrezionalità del giudice, che sarà tenuto a valutare caso per caso ed *ex post* la sussistenza dei presupposti per proseguire con il rito scelto dall'attore, vanificando di conseguenza l'obbligatorietà dei casi in cui sia applicabile il rito semplificato.

Il pericolo, secondo gli operatori del settore, è che, con il passare del tempo le problematiche sottese all'ambito di applicazione del rito, da un lato, potrebbero incentivare l'attore a desistere in favore di quello ordinario e, dall'altro, demanderebbero al giudice un ampio potere valutativo (discrezionale) sulla convertibilità del rito confermando quanto poco stringenti siano i confini del rito semplificato.

Peraltro, neppure le modifiche previste dallo schema di decreto "correttivo" sembrerebbero sciogliere del tutto i nodi legati all'attuale formulazione. Tale decreto, in particolare, prevede la riformulazione del II comma dell'art 281 decies c.p.c. stabilendo che la causa, quando è di competenza del Tribunale in composizione monocratica, possa sempre essere introdotta nelle forme del rito semplificato, anche se non ricorrono i presupposti di cui al primo comma del medesimo articolo (fatti non controversi, domanda fondata su prova documentale o di pronta soluzione, attività istruttoria non complessa).

In altri termini, il decreto "correttivo" consentirebbe all'attore di utilizzare il modello semplificato anche nell'ipotesi in cui la causa non sia di pronta soluzione e sia dunque complessa, attribuendo allo stesso un

potere (forse “eccessivo”) di scegliere il rito e di individuare la dinamica processuale senza che il convenuto possa utilizzare altrettanti strumenti per contraddire tale scelta.

Tuttavia, la suddetta critica potrebbe essere arginata, secondo alcuni operatori del settore, valutando la modifica del decreto “correttivo” nel suo complesso e, dunque, tenendo conto anche dei successivi articoli relativi al procedimento semplificato. In particolare, è evidente che permarrà pur sempre in capo al giudice il potere di convertire il rito *“quando, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria, ritiene che la causa debba essere trattata con il rito ordinario”* (art. 281 duodecies primo comma secondo periodo c.p.c.).

Ne consegue che, anche nell’ipotesi in cui dovesse trovare applicazione la modifica prevista dal decreto “correttivo” e quindi anche nel caso in cui la causa, pur risultando complessa, dovesse essere introdotta dall’attore nelle forme del rito semplificato, il giudice potrebbe discrezionalmente disporre la conversione optando così per il procedimento ordinario.

Sempre nell’ambito di applicazione del rito semplificato, all’indomani dell’entrata in vigore della riforma Cartabia era sorto un dubbio circa **l’applicabilità del procedimento semplificato ai giudizi di opposizione** (basti pensare all’opposizione a precetto ex art 615 comma I c.p.c., o agli atti esecutivi ex art 617 comma I c.p.c.).

Ebbene, senza dilungarsi troppo, è sufficiente sottolineare che tale dubbio è stato fugato dallo stesso legislatore con lo strumento del decreto “correttivo” prevedendo l’aggiunta all’art 281 decies c.p.c. dell’ultimo comma, secondo cui *“le disposizioni di cui al primo e al secondo comma si applicano anche alle opposizioni previste dagli articoli 615, primo comma, 617, primo comma, e 645 c.p.c.”*.

Proseguendo la disamina della disciplina del rito semplificato, all’atto pratico sono sorti ulteriori dubbi, ad esempio, **in tema di conversione del rito, in particolare, da ordinario a semplificato**.

Sul punto, come ormai noto, la Riforma Cartabia ha previsto che, all’udienza di trattazione, il giudice, valutata la complessità della lite e dell’istruzione probatoria nonché sentite le parti, qualora rilevi il ricorrere dei presupposti di cui al primo comma dell’[art. 281 decies del c.p.c.](#) (ovvero fatti di causa non controversi, domanda fondata su prova documentale o di pronta soluzione o che richiede un’istruzione non complessa), possa disporre con ordinanza non impugnabile la prosecuzione del processo nelle forme del rito semplificato, trovando applicazione le relative disposizioni (ex art 183 bis c.p.c.).

Dunque, l’udienza di trattazione rappresenterebbe il termine iniziale (ma anche finale) entro cui il giudice può disporre il mutamento del rito con ordinanza non impugnabile.

La norma che disciplina la conversione, però, deve essere letta di concerto alle nuove norme che regolano la fase di introduzione del rito ordinario, che, come abbiamo già avuto modo di analizzare al precedente paragrafo *a)*, prevedono che il deposito delle memorie istruttorie ex art. 171 ter c.p.c. avvenga “a monte” e non “a valle” rispetto all’udienza di prima comparizione e trattazione.

Pertanto, il giudice affronta la questione circa la sussistenza dei presupposti per il mutamento del rito in uno stato avanzato del procedimento, ossia in un momento in cui le parti hanno già delineato i fatti di causa e i mezzi di prova, con la conseguenza che, salvo i casi in cui non si renda necessaria l’istruttoria, la conversione sarebbe limitata al solo svolgimento della fase decisoria.

Tuttavia, la fase decisoria del rito semplificato è la medesima del procedimento ordinario: per le cause di competenza del Tribunale monocratico, si rinvia al disposto di cui all’art 281 sexies c.p.c. mentre per le cause in composizione collegiale all’art. 275 bis c.p.c.

Ne consegue, che la disciplina prevista per la conversione del rito (da ordinario a semplificato) con il tempo potrebbe avere scarso utilizzo, in quanto ogni qual volta all’udienza di comparizione parti la causa si presenti matura per la decisione, il giudice in un’ottica di economia processuale, preferirà proseguire

nelle forme ordinarie rinviando la causa alla discussione orale anziché disporre il mutamento del rito nelle forme del semplificato, con conseguente dilazione dei tempi processuali.

Al fine di scongiurare l'assunzione di comportamenti diffidenti verso il nuovo rito, il legislatore ha allora deciso di intervenire con il decreto "correttivo", prevedendo l'aggiunta di un ulteriore comma all'interno dell'art. 171 bis c.p.c. e la conseguente abrogazione dell'art. 183 bis c.p.c.

Lo schema del decreto legislativo (ad oggi però non ancora definitivo) prevede di anticipare alla fase delle verifiche preliminare il momento in cui il Giudice possa decidere sul mutamento del rito, senza dover attendere la prima udienza e dunque mesi dall'introduzione della causa.

Tale disposizione consente un'evidente accelerazione dei tempi di definizione della causa, senza comprimere il diritto di difesa delle parti e l'integrazione del contraddittorio, in quanto, il provvedimento di conversione non assumerebbe la forma dell'ordinanza "non impugnabile", come invece attualmente previsto dall'art 183 bis c.p.c.

Da ultimo, in breve, al fine di rimuovere possibili remore nel disporre dello strumento processuale del rito semplificato, il citato decreto correttivo introduce anche delle modifiche all'attuale formulazione del III e IV comma dell'art. 281 duodecies ad oggi in vigore. In particolare,

- la prima modifica consente all'attore di proporre nuove domande in conseguenza della domanda riconvenzionale del convenuto (la c.d. *reconventio reconventionis*);
- la seconda, invece, stabilisce che il termine per la precisazione o modificazione delle domande ed eccezioni e per dedurre nuovi mezzi istruttori debba essere concesso dal giudice, su richiesta di parte, quando l'esigenza sorge dalle difese della controparte e non più come indicato nell'attuale formulazione in presenza di "*giustificato motivo*", in quanto tale ultima locuzione rimanderebbe ad una valutazione ampiamente discrezionale da parte del giudice.

IV) Giudice di Pace

La riforma Cartabia, al fine di ridurre il contenzioso davanti al Tribunale, ha apportato significative novità al giudizio davanti al Giudice di Pace. In particolare, è stata ampliata la competenza e modificato il procedimento che ha assunto la forma del rito semplificato di cognizione.

Ma non solo.

La Riforma Cartabia ha anche esteso al Giudice di Pace il processo civile telematico, ormai operativo dal 30 giugno 2023.

Con specifico riferimento alla competenza, il legislatore riformatore ha incrementato i precedenti limiti passando da 5.000 a 10.000 euro per le liti relative a beni mobili e da 20.000 a 25.000 euro per le controversie in materia di risarcimento dei danni da circolazione di veicoli e natanti.

Ciò ha comportato un considerevole aumento del numero di processi e degli inevitabili nonché prevedibili rallentamenti nella gestione degli stessi.

È evidente a tutti gli operatori del settore che l'ampliamento della competenza non è stato preceduto o accompagnato dal reclutamento di ulteriori magistrati onorari e di ulteriore personale amministrativo necessario per far fronte all'aumento del carico di lavoro.

Peraltro, tale situazione, senza l'adozione di giusti provvedimenti, sembrerebbe destinata ad aggravarsi, atteso che a partire dal 31 ottobre 2025 è previsto un ulteriore ampliamento della competenza per

valore (per le liti su beni mobili **fino al valore di 30.000 euro** e per i danni da circolazione fino a 50.000 euro), oltre che per materia.

A tale riguardo, una delle proposte presentate il 27 giugno 2024 dall'Aiga (Associazione Italiana Giovani Avvocati) al Ministro della Giustizia Nordio è di prorogare l'entrata in vigore delle nuove competenze dei Giudici di Pace, oggi fissato appunto al 2025, al fine di evitare di sovraccaricare ulteriormente i Giudici onorari e consentire interventi mirati per affrontare le problematiche dei relativi Uffici.

Le inefficienze dei Giudici di Pace, prosegue l'AIGA *“sono principalmente dovute alla mancanza di personale sia amministrativo che giudicante, alla carenza di infrastrutture tecnologiche e al mancato adeguamento alla recente riforma “Cartabia”, che ha portato con sé un processo di digitalizzazione spesso rimasto inattuato”*.

Tra le varie proposte sottoposte al Ministro, rientra anche la previsione per gli avvocati di emettere direttamente l'ingiunzione di pagamento, alleggerendo così ulteriormente il carico dei Giudici.

Del resto, è stato rilevato che la maggior parte delle cause iscritte a ruolo dinanzi a tali uffici riguarda il procedimento monitorio di ingiunzione.

E proprio con riferimento a tale procedimento che, nella prassi, gli operatori del settore, oltre ad aver rilevato inevitabili ritardi nell'emissione del decreto hanno evidenziato delle criticità legate ai relativi giudizi di opposizione.

Come sopra indicato, la riforma Cartabia ha esteso il rito semplificato al Giudice di Pace, con la conseguenza che le cause di opposizione a decreto ingiuntivo si propongono non più con atto di citazione bensì con ricorso.

La nuova modalità di proposizione di tale giudizio ha sollevato delle perplessità, in quanto la parte che ha richiesto e ottenuto il decreto ingiuntivo riceve la notifica e dunque viene a conoscenza della pendenza del procedimento di opposizione molto tempo dopo, ovvero entro i 40 giorni prima della data dell'udienza fissata dal Giudice, con possibilità di costituirsi in giudizio entro i 10 giorni prima.

Dunque, la conoscenza della pendenza dell'opposizione, essendo rimessa alla “discrezionalità” dell'opponente (il quale ha solo l'obbligo di notificare il ricorso e il decreto di fissazione udienza entro il termine di 40 giorni da quest'ultima) comporta il proliferare di inutili istanze di esecutorietà da parte del creditore.

Del resto, quest'ultimo al decorso del termine dei 40 giorni previsti per l'opposizione, non essendo a conoscenza della pendenza della relativa opposizione per le ragioni sopra esposte, deposita istanza di esecutorietà del decreto, con conseguente rigetto della stessa per pendenza di giudizio e, dunque, aggravio di attività e dispendio di risorse degli uffici del Giudice di Pace.

Auspicando un intervento sul punto, in via generale, è evidente che il Giudice di Pace necessita di più tempo per entrare a pieno regime e uscire dal “caos” determinato dalla Riforma Cartabia.

Nel frattempo, siamo in attesa delle modifiche e delle integrazioni previste dallo schema di decreto “correttivo” su ulteriori aspetti interessati dalla riforma Cartabia.

In particolare, il “correttivo” prevede che: i) il decreto di fissazione della prima udienza debba contenere anche gli avvisi inerenti le decadenze derivanti dalla violazione del termine per la costituzione in giudizio, la necessità della difesa tecnica per le cause di valore superiore a Euro 1.100,00 e la possibilità di avvalersi del patrocinio dello stato; ii) l'attore, ai fini dell'iscrizione a ruolo della causa, dovrà depositare il ricorso o il verbale contenente la domanda orale che, di seguito, dovranno essere notificati al convenuto unitamente al decreto di fissazione dell'udienza; iii) la parte che sta in giudizio personalmente potrà indicare il proprio indirizzo Pec o il domicilio digitale eletto anziché il proprio recapito fisico; iv) all'esito della discussione orale tra le parti, qualora il Giudice non dia lettura della sentenza in udienza,

sarà tenuto a depositarla entro i successivi 15 giorni anziché 30 come, invece, previsto nel rito semplificato davanti al Tribunale.

V) Mediazione

Anche l'istituto della mediazione civile e commerciale ha subito significative modifiche ad opera della riforma Cartabia.

In particolare, è stato esteso il ventaglio di materie nelle quali la mediazione è obbligatoria, con la conseguenza che, in tali casi, l'esperimento del procedimento di mediazione è condizione di procedibilità della domanda, che deve essere eccepita dal convenuto a pena di decadenza, o rilevata d'ufficio dal giudice, non oltre la prima udienza.

Affinché il tentativo di mediazione non si risolva in un mero adempimento formale e al fine di incentivare un'effettiva conciliazione, il legislatore ha richiesto che, a partire dal 1 luglio 2023 i soggetti diversi dalle persone fisiche possano stare in mediazione anche avvalendosi di rappresentanti o delegati a conoscenza dei fatti e muniti dei poteri necessari per la composizione della controversia; diversamente, le persone fisiche dovranno presenziare personalmente, salva la possibilità di delega in presenza di giustificati motivi.

Ed ecco che il primo quesito che gli operatori del settore si sono posti è circa la forma che la delega debba rivestire.

Basti pensare, ad esempio, che la medesima sezione della Corte d'Appello di Napoli, con due diverse pronunce a distanza di poco tempo l'una dall'altra, ha emesso principi contrastanti sulla necessità che la procura sostanziale in mediazione debba essere notarile.²

Attesa l'incertezza sul punto, nella prassi risulterebbe più prudente munirsi di procura notarile per rappresentare il soggetto impossibilitato a comparire personalmente all'incontro.

Ulteriore aspetto da rilevare, ai fini del presente contributo, è la previsione di un aumento dei costi di gestione del primo incontro di mediazione.

Come noto, con la Riforma Cartabia il procedimento di mediazione ha subito rilevanti modifiche. In particolare, è stato abolito il primo incontro di programmazione c.d. "filtro" con apertura immediata della mediazione e conseguente obbligo di pagamento di un'indennità a favore dell'Organismo per lo svolgimento dell'incontro.

Tali spese variano come di consueto a seconda dello scaglione del valore di causa ma prima della Cartabia ciascuna parte era tenuta a corrispondere solo un primo importo per le spese di avvio e non, come ora, per quelle di mediazione.

Dunque, è tangibile che, la riforma Cartabia abbia comportato anche un netto aumento dei relativi costi.

² Cfr. in senso favorevole alla necessità della procura notarile: Corte d'Appello Napoli, Sez. VII, Sent., 02/02/2024 n. 586; contro Corte d'Appello Napoli, Sez. VII, Sent., 08/05/2024, n. 1994.

B) Processo Esecutivo

Articolo già pubblicato su Diritto Bancario in data 3 giugno 2024

VI) *Abolizione della formula esecutiva: modifica dell'art. 475 c.p.c. e abrogazione dell'art. 476 c.p.c.*

Sino al 28 febbraio 2023, i provvedimenti e gli atti stragiudiziali per valere come titolo per l'esecuzione forzata dovevano essere muniti della formula esecutiva. Dal 1° marzo 2023 in poi, non è più così.

In particolare, per i titoli stragiudiziali, quali a titolo esemplificativo i contratti di mutuo, non è più necessaria l'apposizione della formula esecutiva bensì è sufficiente il rilascio della copia conforme da parte del notaio rogante o, in caso di cessazione dell'attività da parte di quest'ultimo, dell'archivio notarile competente.

Tale modifica ha comportato anche una semplificazione nel reperimento delle seconde copie dei contratti di mutuo in caso di smarrimento, in quanto, con l'abrogazione dell'art. 476 c.p.c. non è più necessario ricorrere al provvedimento del Giudice per formulare la richiesta di rilascio di ulteriore copia esecutiva a notai/archivi notarili. Oggi, infatti, è possibile procedere con la semplice richiesta ai soggetti preposti, previo pagamento dei relativi onorari.

La modifica in parola ha sicuramente comportato una evidente riduzione delle tempistiche per l'ottenimento del titolo, non dovendosi più ricorrere all'autorità giudiziaria. Non va però trascurata la mancanza di uniformità delle tempistiche di rilascio della copia e del *quantum* richiesto in termini di compensi per il rilascio.

Una problematica in cui nello svolgimento dell'attività si sono imbattuti gli addetti ai lavori è se un contratto di mutuo la cui copia conforme è stata rilasciata prima dell'entrata in vigore della riforma Cartabia possa ritenersi titolo idoneo ad agire esecutivamente. Nella prassi non è stata riscontrata una risposta univoca, in quanto alcuni Ufficiali Giudiziari rifiutano di azionare titoli costituiti da copie conformi di contratti di mutuo recanti data di rilascio anteriore al 28 febbraio 2023 ma sforniti di formula esecutiva, in quanto ritengono che le stesse debbano avere data posteriore.

Tale ostruzionismo comporta, in alcuni casi, un inutile dispendio di costi e di tempo, in quanto si è costretti a richiedere una ulteriore copia conforme dal contenuto identico a quella già in possesso del creditore, ma con data posteriore al 28 febbraio 2023.

Diverso è il discorso per i titoli di natura giudiziale, in cui si è riscontrata nella prassi una maggiore difficoltà nel reperimento delle copie, in particolare, per quanto concerne i decreti ingiuntivi. Le ragioni sono riconducibili alle seguenti casistiche:

- i) si riscontrano difficoltà nel verificare se il ricorso per d.i. provvisoriamente esecutivo e non opposto sia stato notificato. in quanto spesso la copia notificata non è recuperabile all'interno del fascicolo monitorio. Con il ricorso ex art. 476 c.p.c. era la cancelleria che, nel rilasciare la formula esecutiva, espletava tale verifica. Ciò comporta rallentamenti (anche notevoli) nell'avvio delle azioni legali;
- ii) in caso di crediti cartolarizzati, talvolta non vengono accolti i ricorsi ex art. 111 c.p.c., oppure in caso di nomina di nuovo difensore, non viene accettata la nuova costituzione, in quanto le cancellerie, nel prendere visione delle istanze, evidenziano che trattasi di procedimenti monitori già conclusi (ad es. tribunale di Roma). In questi casi, soprattutto qualora non sia più possibile prendere contatti con il precedente legale, risulta oltre modo complesso riuscire ad ottenere la copia di cui si necessita.

Sul punto, non si può quindi che concludere che, alla volontà del legislatore di assicurare maggiore speditezza all'avvio del procedimento espropriativo, non corrisponde – quanto meno su questo aspetto – un analogo slancio degli Uffici Giudiziari.

VII) *Modifica dell'art 567 c.p.c.*

Tra le disposizioni interessate dalla riforma Cartabia rientra anche l'art. 567 c.p.c. che disciplina il deposito dei certificati ipocatastali nell'arco del ventennio antecedente al pignoramento immobiliare.

In base alla previgente disposizione normativa, la documentazione di cui sopra doveva essere allegata all'istanza di vendita «entro sessanta giorni dal deposito del ricorso», termine prorogabile «una sola volta, su istanza dei creditori o dell'esecutato, per giusti motivi e per una durata non superiore ad ulteriori sessanta giorni». Diversamente, il testo riformato prevede che il deposito della documentazione ipocatastale debba avvenire entro il termine previsto per il deposito dell'istanza di vendita, ossia entro 45 giorni dalla notifica dell'atto di pignoramento immobiliare.

La modifica legislativa si è rivelata all'atto pratico non esente da criticità, ciò anche alla luce delle diverse interpretazioni che ne sono state fornite.

Come anche evidenziato dai primi commenti alla riforma, la determinazione del termine per il deposito dei certificati ipocatastali tramite richiamo alla norma sulla cessazione dell'efficacia del pignoramento dà luogo a molteplici letture.

Secondo un primo orientamento, il legislatore, nel riformare l'art. 567 c.p.c., ha voluto modificare soltanto il termine per il deposito della documentazione riducendo lo stesso da 60 giorni a 45, non apportando dunque alcuna modifica al *dies a quo*, che quindi rimanere quello della previgente formulazione dell'art. 567 c.p.c., ossia il deposito dell'istanza di vendita. Un'eccezione

Diversa interpretazione è stata fornita da alcune pronunce di merito che, imbattendosi nella novella, ne hanno sposato una lettura più rigorosa. Secondo tale orientamento, infatti, il legislatore ha voluto riferirsi non solo alla durata del termine, ma anche al *dies a quo* ivi indicato: il creditore che richiede la vendita, dunque, deve depositare la documentazione ipocatastale entro quarantacinque giorni decorrenti non già dal deposito dell'istanza, bensì dal «compimento del pignoramento», a pena di inefficacia di quest'ultimo.

L'intento del legislatore di ridurre le tempistiche del processo esecutivo soprattutto nel fase iniziale dello stesso, si è dovuto scontrare con la realtà, in quanto molteplici sono le istanze di proroga depositate al fine di consentire al creditore procedente di espletare tutti gli incombeni relativi al rilascio della certificazione ex art 567 c.p.c..

Se dunque prima della riforma Cartabia l'istanza di proroga per il deposito della certificazione ex art. 567 cpc rappresentava l'eccezione, ora costituisce la regola, con conseguente allungamento dei tempi ipotizzati dal legislatore e con aggravio di lavoro sia per i creditori procedenti che per gli operatori della Giustizia.

VIII) Applicazione della norma di cui all'art 559 c.p.c.

La norma, nella sua attuale formulazione, prevede che *“Salvo che la sostituzione nella custodia non abbia alcuna utilità ai fini della conservazione o della amministrazione del bene o per la vendita, il giudice dell'esecuzione, con provvedimento non impugnabile emesso entro quindici giorni dal deposito della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, contestualmente alla nomina dell'esperto di cui all'articolo 569, nomina custode giudiziario dei beni pignorati una persona inserita nell'elenco di cui all'articolo 179 ter delle disposizioni di attuazione del presente codice o l'istituto di cui al primo comma dell'articolo 534.”*

Tale norma nasce dalla necessità di anticipare i tempi di sostituzione del debitore nella custodia dell'immobile, prevedendo che ciò debba avvenire, entro quindici giorni dal deposito della documentazione ipocatastale, contemporaneamente alla nomina dell'esperto stimatore. Soluzione, questa, già suggerita nella linea guida delle buone prassi del CSM (*“ Buone prassi nel settore delle esecuzioni immobiliari - linee guida”*).

L'anticipata sostituzione del custode è strettamente connessa alla necessità di collaborare con il perito estimatore verificando la completezza della documentazione ipocatastale e redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal Giudice dell'esecuzione.

La norma prevede, infatti, al terzo comma, che *“Il custode nominato ai sensi del secondo comma collabora con l'esperto nominato ai sensi dell'articolo 569 al controllo della completezza della documentazione di cui all'articolo 567, secondo comma, redigendo apposita relazione informativa nel termine fissato dal giudice dell'esecuzione.”*

La tanto auspicata collaborazione tra gli ausiliari del Giudice ha chiaramente l'obiettivo di eliminare le criticità e i ritardi soprattutto nella predisposizione e deposito della perizia di stima, che costituiscono la principale causa di rinvio dell'udienza di cui all'art. 569 c.p.c. per la disposizione della vendita.

Altra novità è costituita dal fatto che la riforma prescrive che le funzioni di custode siano affidate ad un soggetto iscritto nell'elenco dei professionisti delegati, oppure all'IVG, a differenza della pregressa disciplina che nulla diceva a proposito della individuazione del soggetto cui conferire l'incarico custodiale.

Inoltre, dal tenore letterale della norma modificata risulta evidente l'intento del legislatore di dare nuovo slancio alla figura del Custode e alla sua funzione, attribuendogli compiti non più limitati alla mera conservazione del compendio pignorato, bensì proiettati verso la futura vendita del bene o la massimizzazione del profitto che potrebbe derivarne (nell'interesse anche del debitore a fini esdebitativi): così delineata la nuova figura del Custode, non dovrebbe essere così remota la possibilità di consentirgli di locare l'immobile per brevi periodi soprattutto se situato in zone turistiche o particolarmente attrattive.

Sul punto è evidente che, ad un anno dalla entrata in vigore della Riforma Cartabia e in considerazione del fatto che le modifiche si applicano unicamente alle procedure esecutive incardinate dal 1° marzo 2023, ben si comprende come l'analisi sulla concreta ed effettiva portata sia oggi limitata e non consente di comprendere l'effetto innovativo della stessa né lo sviluppo di prassi, che non mancheremo di riportare.

IX) Antiriciclaggio

L'esigenza di monitorare le vendite coattive di beni immobili quali possibili operazioni di riciclaggio ha indotto il legislatore già con la legge delega n. 206 del 26 novembre 2021, a chiedere al governo di *“prevedere che [...], gli obblighi previsti dal decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231, a carico del cliente si applicano anche agli aggiudicatari e che il giudice emette il decreto di trasferimento soltanto dopo aver verificato l'avvenuto rispetto di tali obblighi”*.

La riforma Cartabia, infatti, nel recepire la legge delega ha esteso alle procedure esecutive individuali l'applicazione della normativa antiriciclaggio, tanto che l'art. 585, comma 4, c.p.c. oggi prevede che *“nel termine fissato per il versamento del prezzo, l'aggiudicatario, con dichiarazione scritta resa nella consapevolezza della responsabilità civile e penale prevista per le dichiarazioni false o mendaci, fornisce al giudice dell'esecuzione o al professionista delegato le informazioni prescritte dall'art. 22 del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231”*.

Si deve tuttavia sottolineare che, rispetto a tale obbligo posto in capo all'aggiudicatario, il professionista delegato svolge il mero compito di ricevere la documentazione menzionata, senza alcun dovere di adempiere agli obblighi in materia di adeguata verifica.

Inoltre, ad oggi, la conseguenza rispetto all'omesso adempimento di tale compito sembra essere limitata allo slittamento nell'emissione del decreto di trasferimento.

Per tale ragione, al fine di rendere più stringente l'obbligo di trasmissione della normativa antiriciclaggio entro il termine indicato, è sembrato opportuno al legislatore prevedere una modifica sul punto, adottando lo strumento del decreto correttivo, previsto dalla legge delega.

L'intervento di modifica prevede al primo comma dell'art. 587 c.p.c., che l'omessa dichiarazione antiriciclaggio da parte dell'aggiudicatario entro il termine fissato per il versamento del saldo prezzo rientri tra le cause di decadenza dall'aggiudicazione.

In merito al sopra citato decreto legislativo correttivo, si evidenzia che il 21 maggio 2024 la II Commissione permanente Giustizia del Senato ha espresso parere favorevole, formulando tuttavia alcune osservazioni che sono tornate al vaglio dei Consiglio dei Ministri. A breve dovremmo, quindi, sapere se tale modifica sarà effettivamente approvata.

X) Notifiche

Nella più ampia ottica di efficientamento del processo civile, la riforma Cartabia ha eletto la notifica a mezzo pec come tipologia d'elezione.

In particolare, è stato previsto per gli avvocati un vero e proprio **obbligo di notifica via PEC** di atti giudiziari civili e stragiudiziali quando è il destinatario è un soggetto obbligato dalla legge a munirsi di un domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi (ad esempio: professionisti, imprese), oppure qualora, pur non essendo obbligato, abbia esercitato la facoltà di eleggere "domicilio digitale".

Dal 6 luglio 2023 è infatti consultabile il registro INAD (Indice Nazione dei Domicili Digitali) che si aggiunge all'indice nazionale dei domicili digitali delle imprese e dei professionisti (INI-PEC) e all'indice dei domicili digitali delle pubbliche amministrazioni e dei gestori di pubblici servizi (IPA). Tramite il portale è possibile eleggere il proprio domicilio digitale, indicando un indirizzo PEC dove ricevere tutte le comunicazioni ufficiali della Pubblica Amministrazione e le notifiche degli atti.

La novella ha riformato anche la L. n. 53/1994, che disciplina le notifiche in proprio effettuate dall'avvocato. In particolare, l'odierno art. 3 ter prevede che, quando per causa imputabile al destinatario, la notificazione a mezzo di posta elettronica certificata non è possibile o non ha esito positivo, se egli è una persona fisica o un ente di diritto privato non tenuto all'iscrizione in albi professionali o nel registro delle imprese e ha eletto il domicilio digitale, l'avvocato esegue la notificazione con le modalità ordinarie.

Se invece il destinatario è un'impresa o un professionista iscritto nell'indice INI-PEC, l'avvocato dovrebbe eseguire la notificazione mediante inserimento nell'area web riservata prevista dall'articolo 359 del Codice della Crisi d'Impresa e dell'Insolvenza, di cui al D.Lgs. n. 14/2019. In questo caso, la notificazione si ha per eseguita nel decimo giorno successivo a quello in cui è stato compiuto l'inserimento.

Sul punto bisogna però evidenziare che l'area web di cui al Codice della Crisi d'Impresa e dell'insolvenza ad oggi non è stata ancora istituita. Al contrario, la legge 18/2024 che ha convertito il D.L. 30 dicembre 2023, n. 215 (cd. decreto Milleproroghe 2024) ha previsto la proroga al 31 dicembre 2024 della sospensione dell'efficacia dei commi 2 e 3 dell'art. 3-ter, L. 53/1994. In questi casi, pertanto, all'avvocato notificante non resterà che utilizzare le modalità ordinarie.

Sempre in tema di notifiche da parte degli avvocati e vista la obbligatorietà di procedere a mezzo pec, l'art. 3 bis, L. n. 53/1994, determina le modalità di attestazione della conformità degli atti da notificarsi facendo riferimento all'art. 196-undicies delle disp. Att. c.p.c.. Tuttavia, nelle menzionate disposizioni, non si fa esplicito riferimento ai titoli esecutivi di natura stragiudiziale, i cui originali non si trovano nei fascicoli telematici del Ministero della Giustizia.

Per questa ragione, si era posto il dubbio se l'avvocato potesse procedere a notificare a mezzo pec i titoli esecutivi di natura stragiudiziale. La soluzione a questo interrogativo è pervenuta con la Circolare del Ministero della Giustizia datata 19 giugno 2023, in risposta al quesito posto dall'Ufficio NEP della Corte d'Appello di Firenze del 20 marzo 2023. Secondo quanto riferito dal Ministero: *“Gli avvocati non possono attestare la conformità del titolo esecutivo stragiudiziale per procedere alla notificazione a mezzo PEC, trattandosi di attività di certificazione riservata all'ufficiale giudiziario preposto alla notificazione”*. Anche in questo caso, pertanto, la notifica dovrà essere effettuata con le modalità ordinarie.

Inoltre, l'art. 137 cpc u.c. così come modificato dal D. Lgs n. 149/2022, prevede che qualora l'avvocato non riesca a procedere via pec ma si rivolga per la notifica all'UNEP sia tenuto ad allegare alla relata una apposita dichiarazione nella quale si dà atto che non si è proceduto alla notifica a mezzo pec, alternativamente, perché la notifica riguarda un procedimento instaurato ante 28/2/2023, data di entrata in vigore della riforma; il destinatario non è titolare di posta elettronica certificata/domicilio digitale risultante dai pubblici elenchi; non è stato possibile eseguire la notifica per Pec ovvero la notifica via Pec ha avuto esito negativo per causa non imputabile al destinatario; non è stato possibile eseguire la notifica per mail certificata oppure il tentativo ha avuto esito negativo per causa imputabile al destinatario, ma non è stato possibile procedere all'inserimento dell'atto nell'area web prevista dall'art. 359 del codice crisi d'impresa, in quanto non ancora istituita.

Sul tema oggetto di trattazione, è importante anche segnalare che per le notifiche a mezzo pec (per le quali non è previsto come da art. 147 co. 2 cpc alcun limite di orario) viene confermata la scissione del momento perfezionativo: si intendono perfezionate, infatti, per il notificante, nel momento in cui è generata la ricevuta di accettazione e, per il destinatario, nel momento in cui è generata la ricevuta di avvenuta consegna. Se quest'ultima è generata tra le ore 21 e le ore 7 del mattino del giorno successivo, la notificazione si intende perfezionata per il destinatario alle ore 7 (art. 147 co. 3 cpc).

Da ultimo, si evidenzia che a far data dal 1° marzo 2024, l'UNEP presso il Tribunale di Ravenna aveva introdotto in via esclusiva il deposito telematico delle richieste di notifica e di esecuzione, mediante l'utilizzo di un applicativo ad hoc (GSU-PCT): secondo le linee guida predisposte dall'UNEP, non sarebbero più state accettate presso il foro indicato richieste di notifica e di esecuzione cartacee, presentate allo sportello o a mezzo del servizio postale.

Sul punto, tuttavia, evidenziamo con un certo rammarico che con comunicazione del 27 maggio 2024, l'UNEP ravennate, accortosi di notevoli malfunzionamenti nel sistema, ha precisato che dal 1° giugno 2024 per i soli atti di esecuzione a pagamento si ritornerà, provvisoriamente, alla richiesta cartacea allo sportello.

La recentissima introduzione di tale novità, la sua delimitazione in termine di Fori coinvolti, nonché le problematiche tecniche dovute all'introduzione del nuovo strumento informatico non consentono ad oggi di poter effettuare un bilancio, anche se possiamo riferire che lo scrivente Studio si era già cimentato con la nuova modalità operativa con esito positivo.

Sul tema, si sottolinea inoltre che, per favorire il raggiungimento degli obiettivi di efficienza del sistema giudiziario, funzionali all'attuazione del PNRR, si sottolinea che il 30 aprile 2024 è stata pubblicata in Gazzetta Ufficiale la legge 29 aprile 2024, n. 56, di conversione del D.L. 2 marzo 2024, n. 19 “Ulteriori disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)”.

In sede di conversione è stato aggiunto l'art. 25 bis che prevede modifiche all'art. 3 L. 53/1994 mediante l'introduzione del comma 2bis contenente disposizioni per favorire l'impiego di mezzi telematici per le notificazioni di atti civili, amministrativi e stragiudiziali da parte degli avvocati, consentendo loro la notificazione tramite un invio postale generato con mezzi telematici. L'avvocato, quindi, potrà trasmettere telematicamente all'ufficio postale l'atto da notificare e sarà quest'ultimo a doverlo stampare al fine di effettuare la notifica al destinatario.

Riassumendo, quindi, ad oggi a seguito dell'introduzione di tale norma, l'avvocato qualora non possa procedere a mezzo pec, potrà notificare gli atti:

- i) Recandosi all'UNEP;
- ii) In proprio, recandosi presso l'Ufficio Postale, come da disposizioni della L. 53/1994;
- iii) In proprio, tramite Ufficio postale mediante invio generato con mezzi telematici, senza doversi recare fisicamente all'ufficio postale, ai sensi del nuovo comma 2 bis dell'art. 3 della L. 53/1994

Tale ultima novità va sicuramente monitorata nella sua applicazione pratica anche se, possiamo sin d'ora evidenziare, che la sua effettiva portata non potrà che derivare dalla dotazione da parte degli uffici postali delle piattaforme e degli strumenti informatici necessari affinché gli avvocati possano fruire del servizio.

XI) Vendita diretta

L'istituto della vendita diretta doveva essere, nell'intento del legislatore, particolarmente innovativo, consentendo una deflazione dei fascicoli pendenti e un alleggerimento del ruolo dei Giudici.

In base a quanto previsto dagli artt. 568 bis e 569 bis cpc, il debitore, con istanza depositata non oltre dieci giorni prima della udienza di cui all'articolo [569](#) cpc, può chiedere al giudice dell'esecuzione di disporre la vendita diretta dell'immobile pignorato o di uno degli immobili pignorati per un prezzo non inferiore al valore indicato nella relazione di stima.

A pena di inammissibilità, unitamente all'istanza deve essere depositata in cancelleria l'offerta irrevocabile di acquisto, nonché una cauzione non inferiore al decimo del prezzo offerto. L'istanza e l'offerta devono poi essere notificate a cura dell'offerente o del debitore almeno cinque giorni prima dell'udienza prevista dall'articolo [569](#) c.p.c. al creditore procedente, ai creditori iscritti non intervenuti e a quelli intervenuti.

La mancanza di efficacia esdebitativa, le rigide tempistiche da rispettare poco sopra descritte e il *quantum* da corrispondere già fissato a priori dal legislatore non hanno assicurato la fortuna sperata all'istituto in esame che, ad oggi, può dirsi inutilizzato. Continua infatti ad essere ampiamente preferita la prassi già in essere prima dell'introduzione dell'istituto in commento, ovvero la cd. "vendita contestuale".

Sulla base di tale prassi, in sede giudiziale si giunge alla definizione della posizione mediante rinuncia all'esecuzione da parte dei creditori a fronte della corresponsione a quest'ultimi del ricavato della vendita del bene pignorato. Il contratto di compravendita viene stipulato pressoché contestualmente e alla presenza di un Notaio, negli stessi locali del Tribunale.

In attesa quindi di verificare se un più ampio decorso del tempo rispetto all'introduzione della novella consentirà una maggiore applicazione pratica dell'istituto, non possiamo che rilevare che, ad oggi, alla luce dell'ampia libertà che viene conferita alle parti in ordine ai termini anche economici e alle modalità di stipula, la cd. vendita contestuale è tuttora, tra i due, lo strumento sicuramente più utilizzato.

XII) L'art. 492 bis cpc e la ricerca telematica dei beni da pignorare

La norma ora in commento è stata introdotta dal legislatore con la L. n. 162/2014, e permette agli Ufficiali Giudiziari, su istanza del creditore, di eseguire ricerche consultando banche dati telematiche a livello nazionale al fine di individuare eventuali rapporti e beni da pignorare.

La disposizione normativa di fatto è stata pressoché inutilizzata sino alla sua modifica ad opera della Riforma Cartabia che ne ha ampiamente mutato l'operatività.

Tra le più importanti novità tese a rendere l'istituto più appetibile per i creditori, evidenziamo sicuramente l'introduzione della sospensione del termine di efficacia del precetto. Con la formulazione attuale, infatti, la sospensione opera fino alla trasmissione da parte dell'Ufficiale Giudiziario del processo verbale nel quale sono indicate tutte le banche dati interrogate e le relative risultanze, oppure fino alla comunicazione con la quale si rende noto di non aver potuto eseguire le ricerche per mancanza dei presupposti.

La nuova formulazione dell'art. 492-bis c.p.c. prevede, inoltre, una procedura differente per il caso in cui l'istanza venga presentata dopo la notifica del precetto, decorso il termine dilatorio di dieci giorni oppure prima del decorso di tale termine o prima della notifica del precetto.

Nella prima ipotesi, è stata eliminata la necessità di ottenere un provvedimento autorizzativo da parte del Presidente del Tribunale, poiché, secondo quanto riportato nella relazione illustrativa della riforma Cartabia, tale attività si sostanzia nello svolgimento di meri controlli formali, non diversi da quelli che l'Ufficiale Giudiziario già svolge prima di procedere al pignoramento. È evidente che in questo caso, l'iter è decisamente più rapido e snello.

Nel caso in cui, invece, la richiesta di ricerca telematica venga presentata quando ancora non sia stato notificato il precetto o non sia spirato il termine dilatorio di dieci giorni, permane la necessità di una preventiva autorizzazione da parte del Presidente del Tribunale (o molto più spesso, nella prassi, del Presidente della Sezione Esecuzioni), poiché in questi casi sarà necessario anche verificare che ricorra effettivamente il requisito dell'urgenza prospettato dal creditore.

Dal punto di vista concreto, evidenziamo che, a seguito di istanza depositata dal creditore, corredata di titolo esecutivo e atto di precetto (se già notificato), l'ufficiale giudiziario accede mediante collegamento telematico diretto contenuti delle banche dati delle pubbliche amministrazioni.

In particolare, verrà presa visione di quanto presente nell'anagrafe tributaria, compreso l'archivio dei rapporti finanziari, e nei data base degli enti previdenziali, tra cui quelli relativi ai rapporti intrattenuti dal debitore con istituti di credito e datori di lavoro o committenti.

All'esito della ricerca potranno verificarsi diverse ipotesi.

i) La ricerca potrebbe dare **esito negativo** qualora non si rinvenga nulla da sottoporre a pignoramento. In questo caso, l'ufficiale giudiziario redigerà il verbale negativo che il creditore istante dovrà ritirare allo sportello unitamente alla documentazione depositata.

ii) Qualora invece la ricerca abbia avuto **esito positivo** con rilevazione di un solo bene o credito, l'ufficiale giudiziario procederà d'ufficio a sottoporre a pignoramento quanto rinvenuto, redigendo il relativo atto.

iii) Infine, in caso di **ricerca positiva con risultato di più beni o crediti**, l'ufficiale giudiziario invierà via mail o via pec all'avvocato istante il verbale delle ricerche effettuate e procederà a sottoporre ad esecuzione i beni scelti dal creditore. Quest'ultimo, infatti, è tenuto a fornire tempestivamente indicazioni all'ufficiale giudiziario incaricato della ricerca e comunque entro dieci giorni dalla ricezione della comunicazione, pena la perdita di efficacia della richiesta di pignoramento.

A seguito dell'ampio uso di tale istituto così come modificato di recente, si sottolinea che, nella prassi, abbiamo visto una maggiore applicazione dell'art. 122 del DPR sull'Ordinamento degli Uffici Giudiziari, norma che - di fatto - era stata dimenticata per anni. In base a quest'ultima, in caso di esito fruttuoso delle ricerche, è previsto a titolo premiale un compenso nei confronti del singolo Ufficiale giudiziario che vi abbia provveduto.

Questo si calcola in misura percentuale sul ricavato della vendita o sul valore di assegnazione dei beni e dei crediti pignorati, per un massimo di euro 3.000,00. Si tratta di compenso posto a carico del debitore, dovuto dal creditore precedente solo in caso di estinzione o di chiusura anticipata del procedimento

esecutivo, fatta eccezione per specifiche ipotesi di infruttuosità (ad esempio di cui all'art. 164-bis disp. att. c.p.c.).

È però d'obbligo segnalare che il pagamento, nella maggior parte dei casi, andrà comunque a scapito del creditore, quanto meno quando l'esecuzione sia già per lui incapiente, così come qualora si sia dato corso al pignoramento di stipendi o pensioni. In questo caso, infatti, il precedente vedrà ulteriormente ritardata la soddisfazione del proprio credito.

Questo profilo dei costi, soprattutto se l'applicazione della norma dovesse effettivamente diffondersi, costituisce però solo una delle possibili criticità che il creditore si trova a dover affrontare.

Oggi, infatti, notiamo che non vi è alcuna uniformità nei singoli fori rispetto alle modalità di presentazione della domanda e di comunicazione dell'esito delle ricerche (che talvolta avviene a mezzo mail ordinaria, non già a mezzo pec), nonché con riferimento ai costi e al relativo pagamento.

A ciò si aggiunga che, come si è già evidenziato, il creditore ha solo dieci giorni dalla comunicazione degli esiti per rendere noti all'ufficiale giudiziario i beni da sottoporre ad esecuzione; in mancanza, la sua richiesta di pignoramento perde efficacia.

Inoltre, nel caso in cui venga reperito un unico bene, il pignoramento diretto non è avviabile, in quanto l'Ufficiale Giudiziario procede d'ufficio.

Sul punto, sebbene sia da lodare la finalità di speditezza perseguita dal legislatore, bisogna evidenziare che in tale ipotesi il creditore non ha la possibilità di valutare la convenienza "economica" del pignoramento qualora il bene pignorato sia insufficiente a soddisfare il credito (ad esempio conto corrente con giacenza esigua, stipendio eccessivamente modesto o gravato da precedente pignoramento presso terzi non ancora estinto).

In più, può accadere che dopo la notifica del precetto le parti intavolino trattative che potrebbero venire ostacolate, o quanto meno rallentate, dalla notifica di un pignoramento d'ufficio da parte dell'UNEP.

Per ovviare a tali inconvenienti, si stanno quindi delineando prassi con le quali gli ufficiali giudiziari chiedono comunque conferma al creditore di voler procedere esecutivamente (ad es. UNEP presso la Corte d'Appello di Bologna o presso il Tribunale di Pavia).

Infine, corre l'obbligo di segnalare che – sebbene le modifiche dell'art. 492 bis cpc siano entrate in vigore il 1° marzo 2023 - solo in data 20 giugno 2023 il Ministero della Giustizia ha sottoscritto con l'Agenzia delle Entrate la convenzione per l'accesso diretto alle varie banche dati e solo il 21 agosto 2023 il Ministero della Giustizia ha dato avvio all'attivazione del servizio di accesso diretto dopo la sperimentazione effettuata presso alcuni uffici pilota. Ad oggi, tra l'altro, ancora non tutti i Fori italiani si sono adeguati nel concreto e attrezzati per dare applicazione alla novella legislativa.

Delineato così il perimetro dell'operatività della norma, ben si comprende come l'analisi sulla sua concreta ed effettiva portata è oggi limitata a pochi mesi di utilizzo, circostanza che ci impone di monitorare nel futuro la sua applicazione e riaggiornare la presente analisi nei prossimi mesi.

3. Conclusioni

Alla luce della disamina sin qui svolta, evidenziamo che la riforma Cartabia ha costituito per molti aspetti una riforma rilevante del nostro sistema giuridico.

Gli obiettivi di speditezza, efficienza e digitalizzazione che il legislatore si è prefisso sono stati in parte raggiunti, mentre sotto altri aspetti la prassi quotidiana ci ha portato ad evidenziare il perdurare di lungaggini o inefficienze. Per molti aspetti, abbiamo appurato che le norme sono state introdotte, pur tuttavia non sono stati messi a disposizione gli strumenti per la loro attuazione oppure ciò è avvenuto con notevole ritardo.

Vedremo se il primo dei correttivi alla riforma ancora oggi al vaglio delle Camere apporterà ulteriori modifiche positive e se verranno emessi nuovi decreti, così come previsto dalla stessa Riforma Cartabia.

Al momento, non possiamo quindi che attendere, da un lato, il legislatore col suo intento di perfezionare il più possibile le novità già introdotte dalla Riforma Cartabia e, dall'altro, le prassi degli operatori del settore che si andranno via via a delineare presso i Fori italiani; con l'auspicio che il primo miri ad interventi normativi il più possibile contestualizzati ed apprezzati da chi è quotidianamente impegnato nella loro applicazione.

Autori:

Margherita Domenegotti – m.domenegotti@lascalaw.com

Chiara Francesca Gennaro – c.gennaro@lascalaw.com

Jessica Cammarano – j.cammarano@lascalaw.com

Contatti: redazione@iusletter.com

Supplemento a IusLetter del 08/07/2024

Testata registrata il 24.09.2001, presso il Tribunale di Milano, al n. 525/01.



www.lascalaw.com - www.iusletter.com

Milano | Roma | Torino | Bologna | Vicenza | Ancona